



# ***COMUNE DI PORPETTO***

## ***Provincia di UDINE***

### ***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.1998, esecutiva a norma di legge
- Adeguato all'ordinanza istruttoria con nota dd. 23.2.1999 prot. n. 1098, confermata con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 22.3.1999, esecutiva a norma di legge
- Pubblicato all'albo pretorio del Comune di Porpetto per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 15.4.1999 al 30.4.1999
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 02.03.2001, esecutiva a norma di legge
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2002, esecutiva a norma di legge
- Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.06.2003, esecutiva a norma di legge

# ***I N D I C E***

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 – Presupposto dell'Imposta
- ART. 2 – Definizione di fabbricati e aree
- ART. 3 – Soggetti Passivi
- ART. 4 – Base Imponibile
- ART. 5 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

## **TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- ART. 6 – Esenzioni
- ART. 7 – Riduzioni e detrazioni d'imposta
- ART. 8 – Terreni agricoli condotti direttamente

## **TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

- ART. 9 – Versamenti e dichiarazioni
- ART. 10 – Procedimento di accertamento
- ART. 11 – Sanzioni ed interessi
- ART. 12 – Rimborsi
- ART. 13 – Contenzioso
- ART. 14 – Compenso incentivante

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 15 – Disposizioni transitorie
- ART. 16 – Entrata in vigore

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Porpetto nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzione e contenzioso.

### Art. 1 – Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Porpetto, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

### Art. 2 – Definizione di fabbricati ed aree

1) Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 sono così definiti:

a – per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente dalla data in cui è comunque utilizzato o accatastato;

b – per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito di almeo due terzi del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

c) per **terreno agricolo** si intende:

1. il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse (art. 2135 C.C.)
2. il terreno il quale al catasto terreni risulta produttivo di reddito dominicale e non incolto.

2. Gli immobili non soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:

a - per **terreno incolto** si intende quel terreno agricolo non produttivo di reddito dominicale, in base alle risultanze catastali. Non rientrano fra gli incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale, vengono lasciati temporaneamente non coltivati;

b – per **orticello** si intende il terreno agricolo di piccole dimensioni, fino a 300 mq, non contiguo ad altre particelle di proprietà, che risulta coltivato direttamente dal proprietario ed occasionalmente senza l'impiego di mezzi e strutture organizzative ed i cui prodotti non vengono commercializzati e che risulta area edificabile sulla base del P.R.G.C. in vigore.

### **Art. 3 – Soggetti Passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 4, comma 3, il locatario assume la qualifica di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperativa a proprietà divisa fa assumere al socio la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
5. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

### **Art. 4 – Base imponibile**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992 n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per

- eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è utilizzato o accatastato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
  7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato la base imponibile è data dal solo valore dell'area edificabile.
  8. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque. I terreni adibiti all'attività di cui all'art. 2135 C.C. sono soggetti agli abbattimenti della base imponibile così come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 504/92
  9. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Non sono sottoposti a verifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati con il provvedimento indicato.
  10. Le rendite catastali delle unità immobiliari ed i redditi dominicali dei terreni agricoli risultanti in catasto, sono rivalutati rispettivamente del 5% e del 25%
  11. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

#### **Art. 5 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta**

1. L'aliquota è stabilita dalla Giunta Comunale, con deliberazione da adottare antecedentemente o contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Nel caso in cui il Comune non proceda a rideterminare le nuove aliquote e detrazioni, si applicano quelle deliberate l'anno precedente.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro, salvo diverse disposizioni di legge.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. Il Comune può stabilire altresì aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti;

l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

6. Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sono pubblicate per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale" e immesse nel sito internet [www.ancinc.it](http://www.ancinc.it)

## **TITOLO II – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 6 – Esenzioni**

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, si dispone l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 del suddetto decreto, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Comunità Montane, anche non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, a condizione che gli stessi siano utilizzati da altro Ente non commerciale a propri fini istituzionali. I predetti soggetti passivi, per poter godere dell'esenzione suddetta, devono produrre al Comune, entro il mese di giugno dell'anno di competenza, l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, degli elementi catastali relativi alle singole unità immobiliari necessari alla loro individuazione.
2. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **Art. 7 – Riduzioni e detrazioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
  - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, mancanza di impianti luce e acqua, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc..)
  - e) fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturale.
3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento ed al miglioramento degli edifici.

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inabitabilità o inagibilità. L'eliminazione della causa ostativa dell'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'art. 9 del presente regolamento.
5. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali. Ulteriore detrazione per abitazione principale, solo per una volta, può essere applicata nel caso di concessione in uso gratuito di abitazione dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle). Tale detrazione può altresì essere applicata alle fattispecie di cui al punto f) del successivo comma 6. La loro applicazione deve essere comunicata con dichiarazione di cui al successivo art. 9. La mancata applicazione non dà luogo a rimborso.
6. Per abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
  - a) abitazione di proprietà, usufrutto o diritti di abitazione del soggetto passivo;
  - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari o altro Ente Pubblico;
  - d) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
  - e) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle);
  - f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
  - g) abitazione detenuta da soggetto non residente nel territorio dello Stato, iscritto all'AIRE, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e che sia l'unica nel territorio nazionale.

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, ancorché distintamente iscritte in catasto relativamente a: rimessa, ripostiglio, cantina, tettoia, posto macchina coperto o scoperto

7. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23.12.1996 n.662, può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per detta unità immobiliare. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

### **Art. 8 – Terreni agricoli condotti direttamente**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 504/1992 si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09/01/1963 n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

## **TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTI E CONTROLLI**

### **Art. 9 – Versamenti e Dichiarazioni**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.  
Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti fatti da un contitolare anche per conto degli altri purchè l'imposta relativa all'immobile sia stata interamente assolta per l'anno di riferimento e ne venga data comunicazione all'ufficio tributi del Comune entro i termini di liquidazione.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali, la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
3. Per le persone decedute nel primo semestre, l'imposta dovuta in acconto relativamente all'anno di competenza può essere versata in un'unica soluzione nei termini previsti per il versamento della rata a saldo dello stesso anno.  
Per le persone decedute nel secondo semestre, l'imposta a saldo può essere versata nei termini previsti per il versamento della rata di acconto dell'anno successivo.  
Nelle ipotesi di cui sopra si considerano regolarmente eseguiti i versamenti relativi alla quota parte dell'imposta dovuta dalla persona deceduta anche se effettuati a nome di un erede.
4. Nel caso di calamità naturali di grave entità, il Sindaco può stabilire il differimento dei versamenti e la rateizzazione dell'imposta.
5. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune. Il Comune può altresì deliberare il versamento dell'imposta direttamente su conto corrente intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata dal Curatore fallimentare o Commissario liquidatore, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dal Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione di cui al successivo comma 7.
7. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio comunale, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ex art. 7 del D.Lgs. 504/92, sull'apposito modello ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
8. Per i soggetti deceduti, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e legatari non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I. Gli



Uffici dell'Agencia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia al Comune.

### **Art. 10 – Procedimento di accertamento**

In riferimento all'azione di accertamento d'ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete ed inesatte, e all'azione di liquidazione per il recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale si applicano i termini di cui all'art. 11 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 11 – Sanzioni ed Interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di €51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €51,00 a € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi moratori nella misura legale.
7. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 12 – Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata riversata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Nel caso di contenzioso tributario, si intende tale il giorno in cui è intervenuta la decisione definitiva.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura legale che decorrono dalla data della richiesta.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

### **Art. 13 – Contenzioso**

Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni.

#### **Art. 14 – Potenziamento Ufficio e compensi incentivanti**

1. In attuazione all'art. 59 lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi progetti od obiettivi.
2. La Giunta individua, annualmente la percentuale di detto ammontare da destinarsi sia all'incentivo che al potenziamento dell'Ufficio Tributi.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### **Art. 16 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004